

“Assegnare in dote et dotis nomine...”

La condizione femminile in Terra d'Otranto in antico regime

Francesco De Paola

I dati che emergono dall'analisi delle *Numerazioni dei Fuochi*¹ d'alcune *università* dell'antica Terra d'Otranto, seppur limitati a due soli centri abitati, Taurisano² e Casarano³, propongono delle riflessioni interessanti e forse significative ai fini del raggiungimento d'alcune conclusioni sulla condizione femminile, sia perché riferibili a numerosi esempi di censimento della popolazione, sia perché estesi sino a ricoprire un arco di tempo comprendente il '500, il '600 ed i primi anni del '700.

1. L'incidenza dell'istituto del matrimonio sulla condizione femminile.

Un primo aspetto riguarda la condizione femminile che scaturiva dal matrimonio della donna e dal suo inserimento nella famiglia del marito ed i vincoli economici e patrimoniali che s'instauravano durante la vita

¹ Le *Numerazioni dei Fuochi* erano i periodici censimenti della popolazione che le massime autorità di Napoli facevano effettuare da funzionari appositamente inviati nei territori da loro governati, al fine di stabilire l'identità e la quantità degli abitanti, sulla base delle quali fissare poi le quote fiscali dovute dalle singole *Università* alle autorità centrali.

Lette ed analizzate in modo adeguato, esse rivelano una grande ricchezza di notizie e dati, utili a ricostruire uno spaccato di epoca tardo-medievale e moderna dell'antica Terra d'Otranto.

² Su Taurisano abbiamo pubblicato due opere:

- *La civica Università di Taurisano nei registri del '600 dell'antica Terra d'Otranto*, Carra Editrice, Casarano, novembre 2005; e
- *L'Università di Taurisano negli archivi dell'antica Terra d'Otranto (sec. XIII-XVI)*, Carra Editrice, Casarano, gennaio 2006;

³ Su Casarano abbiamo pubblicato *L'Università di Casarano nel catasto antico del 1722*, Barbieri Editore, Manduria (Ta), maggio 2004.

dei coniugi e alla morte di uno di loro, come si evince dalle norme sul diritto di successione vigenti sin dalla fine del Cinquecento nel regno di Napoli.

Era in vigore un complesso d'importanti istituti giuridici che regolava il rapporto tra i coniugi, che si modificò nel tempo e che nella sua evoluzione seguì i canoni ora del diritto romano, ora di quello longobardo, specialmente nei rapporti patrimoniali tra i coniugi.

Nell'istituto del matrimonio, la donna *jure romano vivente* era pienamente capace, in quanto il diritto romano classico che ne era alla base era fondato sul consenso continuativo d'entrambi i coniugi; perciò quando e se tale consenso veniva meno, il matrimonio, che prevedeva una condizione paritaria tra il marito e la moglie, si scioglieva⁴.

Ma col tempo, in epoca tardo-medievale, con gli studi di diritto romano rivisitati da giuristi bolognesi fortemente condizionati dal pensiero dei Dottori della Chiesa, l'istituto matrimoniale subì l'influenza del diritto romano-cristiano in contrasto col diritto romano classico e la donna *jure langobardorum vivente* dovette sottostare ad alcune restrizioni nella capacità di agire, che era completata dall'assistenza del *mundualdo*, che sarà o il marito o un suo parente⁵. Col tempo si assiste ad una lenta evoluzione della società nella quale la famiglia è dominata dal *pater familias* e la donna è a lui subordinata.

Contrariamente alla concezione romana antica, già esaminata in precedenza, la concezione cristiana stabiliva invece l'indissolubilità del matrimonio, ma prevedeva anche convenzioni inserite nel diritto civile che regolavano la situazione patrimoniale fra gli sposi durante e dopo il matrimonio, tali da assicurare la sorte del coniuge superstite, in particolare della donna, mediante opportuni strumenti legislativi, quali gli istituti della costituzione della dote, dell'*antefato*⁶ e della donazione *propter*

⁴ A. ZENI, *Gran Corte della Vicaria – Processetti dei Decreti di Preambolo*, pubblicazione dell'Archivio di Stato di Napoli, Napoli 1970, p. 3

⁵ *Ivi*, p. 3.

⁶ L'*antefato* è un termine giuridico già presente nella legislazione dell'antico Regno di Napoli; si veda: R. D'AMBRA, *Vocabolario napolitano – toscano domestico di arti e mestieri*, Napoli, MDCCCLXXIII, *ad vocem*. L'*antefato*, o nella mo-

nuptias. Con tali istituti e convenzioni dotali, la donna, individuata come l'elemento debole del contratto matrimoniale ed in vista anche del mantenimento, allevamento, crescita ed istruzione dei figli, in caso di morte del marito, aveva diritto alla restituzione della dote e all'*antefato* per poter vivere con lo stesso tenore di vita che conduceva vivente il marito⁷.

In tal modo alla donna era garantita, con questi opportuni accorgimenti legali, una dignitosa condizione di vita durante lo stato di vedovanza.

A tale scopo "*il regime dotale, afferma ancora lo studioso napoletano, ... riconosceva alla donna il diritto di partecipare sia pure indirettamente ai beni dell'altro coniuge con l'antefato inteso come aumento della dote, in forza del quale, in caso di morte del marito, la moglie lucrava la metà della donatio propter nuptias, che si costituiva nei capitoli matrimoniali, se il marito fosse deceduto senza prole; viceversa il marito avrebbe lucrato la metà della dote della moglie, se questa fosse premorta senza figli*"⁸.

Nel caso che la moglie fosse premorta al marito senza figli, la dote era restituita a chi gliela aveva costituita; se invece vi erano dei figli, la dote passava nelle mani ed a beneficio dei figli, che ne entravano in possesso dopo la morte dell'altro coniuge⁹.

Ma, indipendentemente dalle modalità di divisione dei beni e d'attribuzione di essi all'uno e all'altro coniuge superstite, è evidente che tali lasciti potevano restare puramente teorici, perché le condizioni di vita della donna durante il periodo di vedovanza erano strettamente dipendenti dall'entità dei beni e ricchezze messe a disposizione della coppia al momento del matrimonio e previste nel contratto che era redatto con atto notarile prima di esso.

derna accezione *antifato*, era l'assegno dotale costituito alla sposa dallo sposo in misura proporzionale alla dote di questa all'atto del matrimonio.

⁷ A. ZENI, *Gran Corte*, cit., p. 4.

⁸ *Ivi*.

⁹ *Ivi*.

A tal proposito v'è anzitutto da notare che con il matrimonio un notevole peso nel costituire il patrimonio gravava sulla famiglia della donna e che le possibilità che questa potesse contrarre matrimonio dipendevano dalle disponibilità economiche della sua famiglia; per questo le ragazze da marito o *vergini in capillis*, com'erano definite, nel '500, nel '600 e nel '700 erano esonerate dal pagare la tassa sul fuoco e quello sull'industria ed incoraggiate a costituirsi una dote con mezzi leciti e con un comportamento moralmente irreprensibile per poter essere avviate al matrimonio.

Dall'analisi d'alcuni capitoli facenti parte degli atti notarili attinenti a matrimoni, è stato possibile individuare almeno tre modi diversi per costituire la dote per le ragazze da marito.

Il primo era il più diretto e naturale e si identificava nella famiglia d'appartenenza della ragazza che si preoccupava di dotare la figlia, di là da ogni legittimo motivo del suo legame affettivo con il futuro sposo, di un'idonea disponibilità economica atta ad invogliare il partner maschile a contrarre matrimonio. Strada molto seguita tra le famiglie aristocratiche o appartenenti alle classi alte e medio-alte, che preferivano definire nei minimi particolari i beni messi a disposizione della coppia e le condizioni d'eventuali restituzioni degli stessi in caso di premorienza di uno dei contraenti il matrimonio (e non erano infrequenti le liti davanti ai tribunali), questa procedura era frequente anche tra le classi povere. Un pregnante esempio può essere letto nelle stesse pagine di questa rivista¹⁰, là dove Anna Maria Marcucci descrive i *capituli pacti et convenzioni* di un contratto matrimoniale stipulato in Avetrana il 17 maggio 1597.

In esso "*Don Aloisio, arciprete di Avetrana, insieme al fratello Francesco, alla presenza di Dragonetto Angelo di Casalnuovo, padre legittimo e naturale dello sposo Alessandro, secondo lo jus longhus bardorum, promettono per la nipote ... dare et realmente cum effectu assegnare in dote et dotis nomine ... a detto Alexandro futuro marito ... quantità de dinari et robbe mobili e stabili ... in la terra predetta Avetrana.*

La dote consiste in docati sette cento ..., di cui cento et vinti in tanti

¹⁰ A. M. MARCUCCI, *Fonti per la storia delle tradizioni popolari in Terra d'Otranto in età moderna. Gli atti matrimoniali di Avetrana*, in *L'Idomeneo*, 6, 2004, p. 152.

panni ed altre suppelletoli di casa ... , duecento ducati ... de stabili nel bosco e duecento ducati in contanti da pagarsi fino al successivo mese di agosto. La rimanente somma che rimane da pagare per raggiungere i settecento ducati deve essere corrisposta alla parte contraente entro due anni dalla fine del mese di agosto ...”¹¹ .

A questa somma i due fratelli promettono in favore della nipote e dei suoi figli, alla loro morte, un’eredità consistente nella terza parte di tutti i loro beni mobili ed immobili, stimata in altri seicento ducati¹².

Da parte sua il padre dello sposo pone sull’altro piatto della bilancia “... li giocali soliti, cioè una gonnella di scarlata guarnita di velluto, et una altra di grana guarnita di velluto item anello e fede de oro, scarpe et pianelli”¹³. Né manca un espresso accenno alla possibilità di premo- rianza dello sposo e all’obbligo di trasferire alla sposa parte dell’*antefato*: “... Padre e figlio promettono inoltre alla sposa, in caso di morte del marito, un quarto su antefato, cioè dell’eredità a lui assegnata in atti precedenti, consistente in centotrenta ducati ... ”¹⁴.

In questo, come negli altri contratti matrimoniali redatti in tempi successivi, è evidente la notevole e diversa quantità di beni offerta dalla sposa rispetto allo sposo, a torto ritenuto ancora il maggiore portatore del carico di lavoro manuale nell’ambito della famiglia; traspare la notevole disparità di valore e considerazione esistente nei confronti delle ragazze e l’abitudine e la necessità delle famiglie a sottoporsi a notevoli sacrifici economici al fine di poter assicurare un marito alle proprie figlie, spesso ritenute un peso. In un contesto economico basato quasi esclusivamente sull’agricoltura e in cui il lavoro agricolo era concentrato nella forza fisica e nelle braccia dell’uomo, l’apporto della donna era falsamente ritenuto poco rilevante.

Retaggio di abitudini secolari e convinzioni dure a morire, ancora oggi, in certe contrade salentine, il lavoro agricolo delle lavoratrici è remunerato in misura inferiore rispetto a quello dei loro mariti e colleghi!

Di questa preoccupazione delle famiglie di dotare di adeguati ce-

¹¹ *Ivi.*

¹² *Ivi.*

¹³ *Ivi.*

¹⁴ *Ivi*, p. 153.

spiti finanziari le proprie figliole al fine di consentire loro di convolare a giuste nozze vi è prova in un altro documento notarile del tempo, che testimonia un'usanza largamente diffusa nei ceti sociali più poveri sin dal Cinquecento e che consisteva nel porre a dimora le proprie figliole presso famiglie più agiate sino all'età da marito, con il compito di dare un aiuto nelle faccende domestiche e di riceverne educazione, un qualche grado di istruzione ed una sorta di buonuscita, da valere come dote, non appena la ragazza avesse raggiunto l'età da marito.

Se ne trova ampia relazione in un documento¹⁵ del notaio leccese Francesco Antonio Palma redatto il 5 dicembre 1584 nella sua solita dimora sita nei pressi della porta di San Biagio, nella vicinanza della chiesa dei Santi Quaranta e del domicilio del Capitano di Lecce, in cui si legge che una certa Lucrezia Panico di Taurisano, figlia del *quondam* Jacopo Panico, dichiara *in vulgari sermone* che “... *qualmente li anni a drieto sono anni circha quattro, essendo rimasta figliola de nove in diece anni senza padre et madre et non avendo loco dove recapitarsi fu per il nobile Francesco Corona asportata dal detto casale di Tauresano in detta città di Lecce et qui data et raccomandata alli servitii domestici di casa di esso magnifico Philippo nella casa et servitii del quale avendo dimorato per anni quattro continui et quello servito realmente et fedelmente con quelle forze atte a sua età al presente li onorabili Mattheo Puzziello de Taurisano suo consobrino et Angelo Chiazzo del medesimo loco suo consanguineo intendono asportarne detta Lucretia nel detto casale et quella, dante Domino, collocarla in matrimonio et perciò haver riqwesto detto magnifico Philippo li vogli dar licenza per il che detto magnifico Philippo riconoscendo esser stato per spatio de anni quattro in circha servito realmente et fedelmente da detta Lucretia senza fraude alcuna, con tutto non habbi possuto per sua età far servitii spettanti a fantesche grandi et volendo quella remunerare de detti servitii et sua mercede in maggiore summa che non li spettaria et da quella ricevere le debite cautele...*”, consegna nelle mani di Giovan Battista Vanini¹⁶ dimorante in

¹⁵ Tale documento è inserito nel contributo di: G. Costi, *Nuova serie di documenti vaniniani*, in *Bollettino di Storia della Filosofia*, Università degli Studi di Lecce, v. VIII -1979, Milella Edizioni, pp. 197-270.

¹⁶ Si tratta del padre del filosofo Giulio Cesare Vanini.

Taurisano la somma di trenta ducati, da conservare per conto di detta Lucretia e da destinare a sua dote al momento del suo matrimonio¹⁷.

La terza via per dotare le ragazze da marito dei mezzi necessari per consentire loro di contrarre matrimonio era costituita dalla possibilità di attingere alle fonti economiche depositate presso le varie Opere Pie e formate dai lasciti testamentari di anime generose e religiose.

L'Archivio di Stato di Lecce conserva informazioni su un'*Opera Pia Monte Vanini* del comune di Taurisano e di un dettagliato resoconto dei beni che lo costituiscono. Esso era stato fondato da Giovan Francesco Vanini¹⁸ con testamento del 30 agosto 1603, nel quale istituiva un *sacro monte di pietà* che, tra l'altro, offriva annualmente la dote per "*casare quell'orfana che il giorno dell'8 settembre, nella chiesa di S. Maria della Strada, sarebbe stata estratta a sorte ... dalli rettori di detto Sacro Monte*¹⁹".

Tale usanza si è ripetuta per secoli, sino ai primi decenni del ventesimo secolo e costituisce un'interessante testimonianza della condizione femminile nel corso degli ultimi secoli.

2. La Numerazioni dei Fuochi a Taurisano.

Ma, nonostante questi correttivi economici esistenti nella società del tempo, la condizione sociale delle donne non appartenenti alla classe privilegiata presenta uno scenario di estremo disagio e povertà, come si può vedere dai seguenti quadri riassuntivi relativi alla popolazione dell'*Università* di Taurisano in epoca moderna risultanti dai dati delle *Numerazioni dei Fuochi*, in cui lo *status* di vedova e di *relictæ* si associava quasi completamente con quello di povertà e di solitudine, quando non addirittura con quello della violenza e dell'omicidio.

¹⁷ *Ivi*, pp. 228-229.

¹⁸ Questi era fratellastro del filosofo Giulio Cesare e più anziano di lui.

¹⁹ La citazione è tratta dal nostro *Giulio Cesare Vanini da Taurisano filosofo europeo*, con introduzione di Giovanni Dotoli, Fasano, Schena, 1998, pp. 52-53.

Taurisano 1522 - Stratificazione sociale delle donne del casale

Possiede beni <i>Bona possidet</i>	Rosa vidua Paulj Subtilis
Possiede una casa povera <i>Pauperem domum possidet</i>	Juranna relictā quondam Stefanj Colitij
Vedova e sola <i>Vidua et sola</i>	Beatrix vidua Petrj Crapa Gemma vidua Antonij Grisoche Bandella vidua Angeli Trache de Castrignano
Vedova e povera <i>Vidua et pauper</i>	Paula vidua Petrj Mangatij Antolina vidua Benedictj Sobrinis Blancha Buya Romana vidua Nicolaj Mumma Rosa vidua Damasij Melesanj Catarina vidua Georgij Vicentij Bartolomia vidua Loisj Caputj Intina vidua Salvatoris Caputi Sofia vidua Romanij Mangatij
Assente in altro casale <i>Absens</i>	Rosa Sena maritata in Presicio [<i>Presicce</i>] Clementia Crudus maritata in Ruffano Lutia uxor Magistri Francisci Telora in Gallipoli
Morti al tempo della peste <i>Mortui tempore pestis</i>	Paula vidua Petrj Mangatij Bartolomia vidua Loisj Caputi Intina vidua Salvatoris Caputi

Taurisano 1532 - Stratificazione sociale delle donne del casale

Povero / <i>Pauper</i>	Margarita filia <i>quondam</i> Stefanj Caputj Pippa relitta <i>quondam</i> Antonij Panuztj
Possiede beni <i>Bona possidet</i>	Preciosa <i>monaca tertij ordinis</i>
Possiede poche cose <i>Pauca possidet</i>	Pippa filia <i>quondam</i> Danielis Rimpia
Possiede molti beni <i>Immo bona possidet</i>	=====